

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 settembre 2009, n. 90

**Rettifica del D.P.G.R. n. 82 del 28 agosto 2009.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 82 del 28 agosto 2009, avente ad oggetto: “Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008);

Rilevato che al terzo capoverso del dispositivo di tale provvedimento il nuovo ente viene considerato appartenente alla fascia di popolazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall’articolo 18 della l.r. 19/2008, con l’assegnazione di trenta componenti l’organo rappresentativo da eleggere ai sensi del comma 2 della stessa norma;

Dato atto che la popolazione della nuova Comunità montana supera invece i trentamila abitanti e che dunque il nuovo ente deve considerarsi appartenente alla fascia di popolazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall’articolo 18 della l.r. 19/2008, con l’assegnazione di trentasei componenti l’organo rappresentativo da eleggere, senza che vi sia applicazione del comma 2 della stessa norma, essendo il numero dei Comuni che la compongono inferiore al numero dei componenti l’organo rappresentativo assegnati per legge;

Ritenuta dunque la necessità di procedere alla rettifica del provvedimento, affetto da mero errore materiale;

*decreta*

Il D.P.G.R. n. 82 del 28 agosto 2009, avente ad oggetto: “Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008), affetto da mero errore materiale, è rettificato nel modo che segue:

- al terzo capoverso del dispositivo, le parole:

“La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 16/1999, come sostituito dall’articolo 18 della l.r. 19/2008. Ai sensi del comma 2 della stessa norma, il numero dei componenti l’organo rappresentativo da eleggere ammonta a trenta.”

sono sostituite con le parole:

“La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall’articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l’organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.”

p. Mercedes Bresso  
il Vice Presidente  
Paolo Peveraro